

**Proposta di legge recante:**

***“Disposizioni in materia di partecipazione dei dirigenti regionali ai lavori delle commissioni consiliari – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale, 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale)”***

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel corso di questi primi due anni di legislatura è emersa l'esigenza di intensificare il rapporto dialettico tra le Commissioni consiliari e i dipartimenti regionali. Infatti, non di rado i dipartimenti regionali invitati a partecipare alle sedute prendono raramente parte alle sedute consiliari. A tal fine, la norma serve a regolamentare, in maniera equilibrata, questa situazione, infatti, si stabilisce che il dirigente deve essere convocato con tre giorni di anticipo, si stabilisce anche che il dirigente può partecipare o non partecipare, se non partecipa deve darne giustificazione. Se non partecipa senza dare alcuna giustificazione, questa sua non partecipazione deve essere valutata.

Pertanto, al fine di disciplinare la partecipazione dei Dirigenti ai lavori delle Commissioni consiliari, dopo l'articolo 33 della legge regionale 7/1996 si inserisce l'articolo 33 bis, con cui si dispone che l'effettiva e puntuale partecipazione ai lavori delle Commissioni consiliari del dirigente regionale, regolarmente invitato con tre giorni di anticipo, è oggetto di specifica valutazione dell'Oiv. La mancata partecipazione in assenza di giustificazione, anche ad una sola seduta di Commissione, comporta l'inserimento nel fascicolo personale anche ai fini della valutazione, di una riduzione del giudizio, complessivamente, riportato dal medesimo dirigente al termine della procedura di votazione.

Alla luce di quanto premesso, la seguente proposta rientra nell'ambito dell'azione di modernizzazione e responsabilizzazione delle strutture burocratiche regionali.

Il testo di legge si compone di tre articoli. L'articolo 1, novellando la lr 7/96 con l'inserimento dell'articolo 33 bis, introduce l'obbligo di partecipazione dei dirigenti ai lavori delle Commissioni consiliari. Infine l'articolo 2 contiene la clausola di neutralità finanziaria e l'art. 3 la norma di chiusura che ne disciplina l'entrata in vigore.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 2948 del 19.01.2018Classificazione 02.05

## RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva della proposta di legge.

Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

### **Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

**Titolo:** Legge recante: Disposizioni in materia di partecipazione dei dirigenti regionali ai lavori delle commissioni consiliari – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale, 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale).

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

**Tab. 1 Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1	Non comporta spese in quanto novella la l.r. 7/96 con disposizioni di carattere ordinamentale	//	//	//
2	Reca la clausola di neutralità finanziaria	//	//	//
3	Reca l'entrata in vigore	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

**Copertura finanziaria:** la proposta non necessita di copertura finanziaria.

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Programma/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
//	//	//	//
<b>Totale</b>	//	//	//

Art. 1

*(Inserimento art. 33 bis alla l.r. 7/1996)*

1. Alla legge regionale, 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) dopo l'articolo 33 è inserito il seguente: "Art. 33-bis (Partecipazione dei dirigenti ai lavori degli organismi legislativi del Consiglio regionale.) – 1. I dirigenti regionali, quando invitati, hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti. 2. L'effettiva e puntuale partecipazione ai lavori delle Commissioni consiliari del dirigente regionale, regolarmente, invitato con tre giorni di anticipo è oggetto di specifica valutazione dell'OIV. 3. La mancata partecipazione in assenza di giustificazione anche ad una sola seduta di Commissione comporta l'inserimento nel fascicolo personale anche ai fini della valutazione di una riduzione del giudizio complessivamente riportato dal medesimo dirigente al termine della procedura di valutazione."

Art. 2

*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 17 gennaio 2018

Il Consigliere regionale

